

## Commercialisti e Revisori Legali

**Reg. Adriano Sorci**  
adrianosorci@integraassociati.it

**Dott. Federico Sorci**  
federicosorci@integraassociati.it

## Avvocati

**Avv. Alessandro Sorci**  
alessandrosorci@integraassociati.it

**Avv. Matteo Schippa**  
matteoschippa@integraassociati.it

## Consulenti del Lavoro

**Dott. Elisa Eraoli**  
elisaeraoli@integraassociati.it

## Collaboratori

**Dott. Viviana Morozzi**

## Segreteria

**Paola Lucertini**  
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

## Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

# Newsletter – Ottobre 2014

---

## Area tributaria

Con il presente documento forniamo prime indicazioni relative ai principali contenuti della legge di stabilità per il 2015, ricordando che le disposizioni commentate potrebbero essere oggetto di modifiche.

Seguirà specifica circolare relativa alle novità del decreto legislativo c.d. Semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 ottobre.

## DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015

### Aumento aliquote IVA

In riferimento alla disciplina IVA si segnala la previsione dell'aumento delle aliquote attualmente fissate al 22% ed al 10%. Le decorrenze degli aumenti attualmente previsti sono le seguenti:

#### Aliquota IVA del 22%

Dal 1.1.2016	Aumento dal 22% al 24%
Dal 1.1.2017	Aumento dal 24% al 25%
Dal 1.1.2018	Aumento dal 25% al 25,5%

#### Aliquota IVA del 10%

Dal 1.1.2016	Aumento dal 10% al 12%
Dal 1.1.2017	Aumento dal 12% al 13%

In riferimento alle accise viene previsto l'aumento – a decorrere dal 1°1.2018 - delle imposte sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi.

Viene previsto, in ogni caso, che tali provvedimenti potranno essere in tutto o in parte annullati qualora vengano approvati provvedimenti che garantiscano maggiori entrate o minori spese.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### **Bonus 80 euro**

Il bonus è confermato e diventa un'agevolazione stabilite senza, dunque, che debbano intervenire periodiche proroghe. Sarà pari ad euro 80 al mese se il reddito non è superiore a 24.000 euro.

Nel caso di redditi superiori a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il bonus sarà determinato in base al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. Tale meccanismo consente di ridurre il valore dell'agevolazione al crescere del reddito, fino ad azzerarlo al raggiungimento del reddito di 26.000 euro.

### **Deduzione del costo del lavoro da imponibile Irap**

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, sarà deducibile la differenza tra il costo complessivo del personale assunto a tempo indeterminato e le deduzioni riconosciute ai fini Irap. Di fatto, quindi, diventa deducibile dalla base imponibile tutto il costo del lavoro a tempo indeterminato.

### **T.F.R. in busta paga**

In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1.3.2015 al 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono chiedere di percepire, tramite liquidazione mensile ad integrazione della retribuzione, la quota maturata del TFR.

La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30.6.2018.

I lavoratori dipendenti che decideranno di optare per la liquidazione del TFR maturando in busta paga perderanno i vantaggi della tassazione separata, in quanto sarà applicata la tassazione ordinaria, in base alle aliquote progressive dell'IRPEF, con l'aggiunta delle relative addizionali regionali e comunali. Il "cumulo" del TFR con le retribuzioni ordinarie comporterà inoltre una riduzione delle detrazioni d'imposta da lavoro dipendente e di quelle per gli eventuali familiari a carico, nonché un incremento del reddito rilevante per la determinazione dell'ISEE. Nessun effetto, invece, ai fini del bonus di 80 euro. Confermata l'esclusione dalla base imponibile previdenziale.

### **Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019, è attribuito, a tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, un credito d'imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.

### **Detassazione investimenti in marchi e brevetti**

I soggetti all'imposta sul reddito della società possono optare per la cosiddetta *patent box*, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Si tratta della possibilità di non far concorrere alla formazione del reddito complessivo il 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi di impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### **Proroga dei bonus edilizi**

Sono prorogate fino al 31.12.2015:

- la detrazione per spese di ristrutturazione edilizia nella misura del 50%;
- la detrazione per spese di efficientamento energetico nella misura del 65%.

Per quanto riguarda le altre detrazioni:

- confermato il bonus mobili con detrazione al 50% per tutto il 2015;
- per l'ecobonus per gli interventi sulle parti comuni dei condomini la detrazione sarà al 65% fino al 31 dicembre 2015 (solo sei mesi di proroga, dunque), e tornerà al 36% dal 1° gennaio 2016 (cancellati sei mesi di aliquota al 50%);
- niente proroga per gli sconti al recupero antisismico degli edifici nelle zone 1 e 2 di pericolosità: nel 2015 scenderà dunque dall'attuale 65% al 50% del recupero, e dal 1° gennaio 2016 al 36% ordinario.

La ritenuta che le banche e poste devono operare al momento del pagamento dei lavori salirà dal 1° gennaio 2015 all'8%, dall'attuale 4%.

### **Regime fiscale agevolato**

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 è istituito un nuovo regime fiscale agevolato per i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che sostituirà gli attuali regime dei minimi, regime delle nuove iniziative produttive e regime superagevolato. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (minimi) possono applicare tale regime per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.

In particolare, il nuovo regime forfetario si applica se i soggetti, al contempo, nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati in una specifica tavola allegata alla legge di Stabilità 2015, diversi in funzione del codice Ateco;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro (non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione).

I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr n. 633/1972.

### **Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato**

Ai datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1.01.2015 e stipulati non oltre il 31.12.2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

L'esonero non spetta per le assunzioni relative a lavoratori che, nei 6 mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### **Assegno per bambini nati o adottati**

A decorrere dal 2015, è riconosciuto, a favore dei nuclei familiari in possesso di valore dell'ISEE non superiore a 30.000 euro, un assegno per ogni bambino nato o adottato.

### **Erogazioni liberali alle Onlus**

I limiti di detrazione e deduzione delle erogazioni liberali alle Onlus aumentano da 2.065 a 30.000 euro.

### **Redditi di capitale**

Con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, aumenta al 20% la misura della ritenuta sul risultato dei Fondi pensione.

Aumenta dall'11% al 17% la misura dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr; la disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1°.1.2015.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

È riproposta la possibilità di effettuare la rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al 1°.1.2015, al di fuori del regime di impresa.

A tal fine, entro il 30.6.2015, il professionista abilitato deve redigere e asseverare la perizia di stima e il contribuente deve provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva (2% sulle partecipazioni non qualificate e 4% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni) per l'intero ammontare, ovvero in relazione alla prima rata in caso di rateizzazione.

### **Reverse charge**

Il regime del reverse charge è esteso a:

- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva Ue e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Ai fini dell'operatività della disposizione, è tuttavia necessaria l'autorizzazione dell'Unione Europea.

### **Iva del cedente versata dalle P.A.**

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti dello Stato, delle CCIAA, degli istituti universitari, delle USL, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura, per i quali i cessionari o committenti non sono debitori di imposta ai sensi dell'Iva, l'imposta è versata dai medesimi.

Pertanto, il cedente/prestatore riceve i corrispettivi al netto dell'Iva, che deve essere versata direttamente dall'ente cessionario/committente.

### **Dichiarazione Iva anticipata a febbraio**

A decorrere dalla dichiarazione relativa all'Iva dovuta per il 2015:

- il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva dovrà avvenire entro la fine del mese di febbraio;
- è abrogato l'obbligo di presentazione della comunicazione dei dati relativi all'Iva riferita all'anno solare precedente.

Le nuove norme si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015 e, dunque, riguardano le scadenze fiscali per il 2016. Il prossimo anno, invece, si continuerà secondo le vecchie regole.

### **Dichiarazioni integrative**

Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa per la fruizione del ravvedimento operoso, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.

Si tratta dei termini relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori od omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e dei termini per l'accertamento.

### **Ravvedimento operoso**

L'istituto del ravvedimento operoso subirà un'importante modifica che estenderà la sua applicazione anche successivamente alla notifica del verbale di contestazione delle violazioni.

Secondo quanto attualmente previsto, le uniche preclusioni che opererebbe nell'ipotesi di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, sarebbero *"la notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute"*.

Sono aggiunte, oltre a quelle attuali, le seguenti nuove previsioni temporali per l'effettuazione del ravvedimento operoso, con la relativa misura della riduzione delle sanzioni:

- riduzione a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o errore;
- riduzione a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o errore;
- riduzione a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o errore.

### **Bollo auto**

E' prevista l'abrogazione dell'esenzione per i veicoli di oltre vent'anni considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Nello specifico è disposta l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 63 della L. 21 novembre 2000 n. 342 ad opera sia dell'art. 31 comma 17 che dell'art. 45 comma 30 del citato Ddl.

In sostanza, dal 1° gennaio 2015 non potranno più godere dell'esenzione dal c.d. "bollo auto" i veicoli (sia autoveicoli che motoveicoli) con più di vent'anni:

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

- - costruiti specificamente per le competizioni;
- - costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica;
- - costruiti in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- - che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume, che non appartengono a nessuna delle fattispecie sopra elencate

## Area finanza agevolata

### Contributi a favore di giovani coppie per l'acquisto della prima casa

#### Destinatari dei contributi

Sono destinatarie dei contributi le coppie che all'08/10/14 sono coniugate o conviventi nel medesimo stato di famiglia anagrafico. Entrambi i componenti la coppia devono avere un'età inferiore ai 40 anni o compiere il 40° anno di età nell'anno 2014.

Sono, inoltre, ammesse a beneficiare delle agevolazioni anche le coppie, coniugate o conviventi che, alla data dell'08/10/14, sono anagraficamente inserite in altro nucleo familiare, purché si distacchino per il trasferimento della residenza nell'alloggio acquistato.

#### Ammontare del contributo

E' prevista l'erogazione di contributi in conto capitale rapportati al costo dell'alloggio da acquistare e differenziati in base all'ubicazione dello stesso:

- 40% del costo dell'alloggio, ivi comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di € 40.000,00, qualora l'alloggio sia ubicato nel centro storico dei comuni di Perugia e Terni (zona A del P.R.G., ad eccezione delle zone A delle frazioni);
- 35% del costo dell'alloggio, ivi comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di € 35.000,00, qualora l'alloggio sia ubicato nel centro storico degli altri comuni della Regione (zona A del P.R.G., ad eccezione delle zone A delle frazioni);
- 30% del costo dell'alloggio, ivi comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di € 30.000,00 negli altri casi.

#### Requisiti soggettivi per l'accesso

I requisiti soggettivi che il nucleo familiare deve possedere alla data dell'08/10/14 sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, in regola con le vigenti norme sull'immigrazione;
- b) residenza o attività lavorativa nella Regione Umbria da almeno 24 mesi consecutivi;
- c) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o di altro diritto di godimento su alloggi, o quote parti di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale;
- d) non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico, per l'acquisto o il recupero di una abitazione (sono esclusi i finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici).

*Integra*

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

Inoltre il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito all'08/10/14 e deve avere un ISEE 2014 (redditi 2013 e situazione patrimoniale al 31.12.2013) compreso tra € 9.000,00 ed € 23.500,00..

#### Requisiti oggettivi dell'alloggio da acquistare

Gli alloggi da acquistare:

- a) devono essere ubicati nella Regione Umbria;
- b) devono far parte di un fabbricato costituito da almeno due alloggi;
- c) devono essere accatastati al NCEU nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
- d) devono avere una superficie utile non superiore a mq 95,00;
- e) non devono essere di proprietà di ascendenti entro il secondo grado della coppia.
- f) non devono essere realizzati con contributo pubblico.

Per superficie utile si intende la superficie del pavimento dell'alloggio misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre, come definita dall'art.8 del Regolamento regionale n.2 del 9.2.2005.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro il 9.12.2014.

#### **PSR – Insediamento di giovani agricoltori 2014**

##### Beneficiari

Giovani insediati dal 1° gennaio al 30 novembre 2014, che al momento della presentazione della domanda di sostegno soddisfano i seguenti requisiti e condizioni:

- a) età compresa tra 18 anni e 40 anni non compiuti e si insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo azienda;
- b) possesso di adeguate competenze e conoscenze professionali in campo agricolo come definite all'articolo 2;
- c) possesso della qualifica di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C.;
- d) titolarità di un'azienda agricola in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari;
- e) titolarità di partita IVA con codice di attività prevalente agricolo;
- f) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA;
- g) sono in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- h) si impegnano a realizzare, entro il 30 aprile 2015, un piano aziendale per lo sviluppo delle attività agricole o delle altre attività connesse che garantisca, una volta ultimato, il miglioramento del risultato operativo ed un volume di lavoro minimo di 1 ULA (Unità Lavorativa Uomo) nel caso di imprese individuali o, nel caso di conduzioni societarie, proporzionato e commisurato al numero dei soci.
- i) si impegnano per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedibilità del sostegno, a proseguire nella gestione dell'azienda e a rimanere iscritti al regime previdenziale agricolo.

##### Intensità dell'aiuto

Il sostegno all'insediamento è erogato, a richiesta del giovane insediato, nelle seguenti forme:

- a) premio unico, fino ad un importo massimo di euro 35.000,00, oppure
- b) in forma mista per un importo massimo non superiore ad euro 70.000,00, che prevede l'erogazione di un premio unico pari al 50 % fino ad un importo massimo di euro 35.000,00, e l'erogazione di un abbuono di interessi il cui valore capitalizzato

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

non può essere superiore ad euro 35.000,00. In via preliminare, ai fini della determinazione dell'importo effettivo da impegnare a favore del giovane che presenta il piano aziendale, si procederà applicando un tasso corrispondente all'EURIRS semestrale medio dei dodici mesi precedenti la scadenza del presente avviso (30 novembre 2014), per un periodo massimo quindicennale e per un importo corrispondente alla spesa che il giovane beneficiario prevede di sostenere per la realizzazione degli investimenti ricompresi nel piano aziendale, al netto del premio accordato. In alternativa a tale modalità di computo del contributo in conto interessi capitalizzato, il richiedente può produrre, a corredo della domanda di aiuto, apposito piano di ammortamento o proposta di finanziamento da parte di una banca o istituto finanziatore riconosciuto, in base al quale viene computato l'effettivo ammontare dell'interesse capitalizzato, al netto dello spread o altri costi dell'istituto finanziatore. I beneficiari del sostegno di cui al presente avviso, a differenza dei giovani finanziati per insediamenti fino a tutto il 2010, non hanno l'opportunità di accedere al sostegno aggiuntivo previsto, nell'ambito dei Piani Integrati Aziendali (PIA), dalla misura 121 del PSR per l'Umbria 2007/2013 per assenza di risorse disponibili in capo a tale misura. Pertanto il contributo concedibile sotto forma di premio è pari alla spesa totale prevista per la realizzazione degli investimenti fino al massimo concedibile di 35.000 Euro.

Il contributo in conto interessi come sopra calcolato è erogato esclusivamente a fronte dell'attivazione di una operazione di finanziamento sotto forma di prestito (di durata superiore a 18 mesi) o mutuo a medio e lungo termine (fino ad un massimo di anni 15) con una banca od altro operatore finanziario riconosciuto. L'operazione deve risultare contratta successivamente alla data del primo insediamento ed il relativo piano di ammortamento deve essere presentato, al più tardi, unitamente alla domanda di pagamento, entro i termini indicati nella comunicazione di concessione dell'aiuto.

#### Termini di presentazione della domanda di aiuto

Ai sensi del presente avviso possono presentare domanda i giovani agricoltori che hanno effettuato il primo insediamento dal 1° gennaio al 30 novembre 2014.

Le domande di aiuto devono essere presentate entro il termine massimo del 1° dicembre 2014.

## **Area lavoro**

### **Assenze per malattia e rientro anticipato in servizio**

L' INPS è recentemente intervenuta precisando che ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.

Quanto sopra motivato dal fatto che il datore di lavoro dispone solo del certificato di malattia con la prognosi non essendo legittimato a raccogliere anche l'indicazione della diagnosi.

Pertanto il datore di lavoro, non potendo conoscere i motivi alla base dell' assenza per malattia, non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente, che desidera rientrare in servizio anticipatamente rispetto alla prognosi formulata nel certificato

inizialmente prodotto, abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l'ambiente di lavoro da qualsivoglia spiacevole evento riconducibile e connesso ad una capacità lavorativa non completamente riacquisita. Diversamente, ne deriverebbe l'impossibilità di fatto per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### **Ammortizzatori sociali**

Durante il mese di settembre il Ministero del Lavoro è intervenuto in tema di Ammortizzatori Sociali sia per quanto riguarda gli Ammortizzatori Sociali in Deroga che per quanto riguarda il Contratto di Solidarietà.

#### Ammortizzatori Sociali in Deroga

A decorrere dal mese di agosto 2014 (4.8.2014) la Cassa Integrazione in Deroga non potrà avere una durata superiore ad 11 mesi complessivi per l'anno 2014 e di 5 mesi per il 2015.

Inoltre gli ammortizzatori in deroga non potranno più essere concessi in relazione a cessazioni di attività aziendali, nei confronti di datori di lavoro non imprenditori (es: studi professionali) e per lavoratori con anzianità aziendale inferiore ad 8 mesi per l'anno 2014 elevati a 12 mesi per l'anno 2015 e per gli anni successivi.

Particolari e molto restrittive disposizioni sono altresì dettate per la mobilità in deroga.

#### Riduzioni contributive per i Contratti Di Solidarietà ex L. 863/1984

I Contratti di Solidarietà ex L. 863/1984 (CDS stipulati da Aziende soggette a CIGS ovvero i c.d. CDS di Tipo A) in essere alla data del 21 marzo 2014 ovvero stipulati successivamente a tale data possono, in presenza di determinate condizioni, beneficiare, nel limite di 24 mesi, di una riduzione della contribuzione a carico del datore del 35% nei confronti dei lavoratori interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La riduzione, sottoposta ad un limite di spesa annualmente prestabilito in 15 milioni di Euro, è subordinata ad apposita richiesta da parte del datore di lavoro interessato da presentarsi telematicamente alla Direzione Generali degli Ammortizzatori Sociali e degli incentivi all'occupazione ed all'INPS entro 30 giorni dalla stipula del Contratto Di Solidarietà ovvero entro il 26.10.2014 per i contratti in essere.

Infine, l'agevolazione potrà essere riconosciuta a condizione che all'interno del Contratto Di Solidarietà si siano individuati "strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero in un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo".

### **Garanzia giovani**

Attraverso il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (in breve "Programma Garanzia Giovani"), lo Stato italiano ha definito e sviluppato una strategia a favore dell'occupazione giovanile articolata su un insieme di azioni.

Una di queste azioni è costituita dalla previsione, nel limite di risorse determinate, di un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

In particolare:

- Datori di lavoro interessati: l'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori che inoltrano istanza preliminare di ammissione all'INPS.

- Lavoratori interessati: l'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani. Possono registrarsi i giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni non compiuti cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione. I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione.

Dopo che la registrazione è stata effettuata, ai fini dell'applicazione dell'incentivo è necessario che il giovane conservi la sopraccitata condizione di NEET ed abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell'assunzione.

L'incentivo spetta anche se, nel momento dell'assunzione, il lavoratore ha compiuto il trentesimo anno di età purché abbia effettuato la registrazione precedentemente.

#### Rapporti incentivati

L'incentivo spetta per le assunzioni (anche attraverso contratti di somministrazione) a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni a tempo indeterminato.

L'incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro non inferiore al 60% dell'orario normale mentre non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

#### Decorrenza

L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate nel periodo dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.

#### Limiti

Salvo particolari eccezioni l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro con quel determinato lavoratore.

Pertanto, una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni né per proroghe dello stesso rapporto né per nuove assunzioni siano esse effettuate dallo stesso oppure da un altro datore di lavoro.

L'incentivo spetta, altresì, nei limiti delle risorse specificatamente stanziare per le regioni e la provincia autonoma di Trento ed è autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

#### Misura dell'incentivo

L'ammissibilità e l'importo dell'incentivo sono determinati dal contratto di lavoro concluso e dalla classe di profilazione attribuita al giovane in funzione della sua difficoltà di collocazione nel mercato di lavoro, e varia da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 6.000.

Nell'ipotesi in cui un datore di lavoro trasformi a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già autorizzato l'incentivo, spetterà al datore di lavoro un secondo incentivo, il cui importo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l'importo già fruito per il tempo determinato.

### Condizioni

L' incentivo è subordinato:

- alla regolarità inerente:
  - a) l'adempimento degli obblighi contributivi;
  - b) l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  - c) il rispetto degli accordi e contratti collettivi;
- all'applicazione dei principi secondo i quali gli incentivi non spettano se:
  - a) l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
  - b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza;
  - c) se il datore di lavoro abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvo che l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva);
  - d) vengano assunti lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
- al rispetto del limite del "de minimis".

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO